

ELEZIONI EUROPEE

Ai sensi del Decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408 possono votare all'estero per l'elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo:

- i cittadini italiani residenti in uno Stato dell'Unione europea e regolarmente iscritti all'AIRE;
- i cittadini italiani ed i familiari con essi conviventi che si trovano temporaneamente nei Paesi UE per motivi di studio o di lavoro, presentando (entro i termini di legge) apposita domanda al Sindaco del Comune italiano nelle cui liste elettorali sono iscritti.

Il voto all'estero per i rappresentanti italiani si esercita presso i seggi appositamente istituiti dagli Uffici consolari. L'elettore riceve a casa da parte del Ministero dell'Interno italiano il certificato elettorale, con l'indicazione del seggio presso il quale votare, della data e dell'orario delle votazioni.

Qualora l'elettore non riceva il certificato elettorale entro il 5° giorno antecedente quello delle votazioni, potrà contattare l'Ufficio consolare competente per verificare la propria posizione elettorale e richiedere il certificato sostitutivo per l'ammissione al voto.

L'elettore italiano residente all'estero o temporaneamente in un Paese dell'UE per motivi di studio o lavoro (che abbia presentato domanda di voto all'estero nei termini previsti), se rientra in Italia, può votare presso il proprio Comune di iscrizione elettorale: in tal caso deve farne esplicita richiesta, entro il giorno precedente quello della votazione, al Sindaco del suddetto Comune.

L'elettore italiano residente all'estero può anche optare per il voto per i candidati del Paese in cui risiede; in tal caso voterà presso i seggi istituiti dalle Autorità del Paese di residenza estera.

Il doppio voto è vietato: se si vota a favore di un candidato italiano non si potrà esprimere il voto anche per il candidato locale e viceversa.

VOTO DEI TEMPORANEI ALL'ESTERO IN PAESI EXTRA-UE

In occasione delle ultime votazioni, all'elezione dei rappresentanti italiani per il Parlamento Europeo hanno partecipato - in virtù di un provvedimento normativo ad hoc, valido esclusivamente per la consultazione del 2009 - anche le seguenti categorie di elettori temporaneamente in Paesi extra-europei per motivi di servizio, che hanno espresso il proprio voto per corrispondenza:

- appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia temporaneamente fuori dal territorio dell'Unione europea in quanto impegnati nello svolgimento di missioni internazionali;
- dipendenti di Amministrazioni dello Stato, di regioni o di province autonome, temporaneamente fuori dal territorio dell'Unione europea per motivi di servizio, qualora la durata prevista della loro permanenza all'estero, secondo quanto attestato dall'Amministrazione di appartenenza, sia superiore a tre mesi, nonché, qualora non iscritti alle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero, i loro familiari conviventi;
- professori universitari, ordinari ed associati, ricercatori e professori aggregati, di cui all'articolo 1, comma 10, della legge 4 novembre 2005, n. 230, che si trovano in servizio fuori dal territorio dell'Unione europea presso istituti universitari e di ricerca per una durata complessiva all'estero di almeno sei mesi e che, alla data del decreto del Presidente della Repubblica di convocazione dei comizi, si trovano all'estero da almeno tre mesi, nonché, qualora non iscritti nelle anagrafi dei cittadini italiani all'estero, i loro familiari conviventi.